REGOLAMENTO (CEE) N. 3734/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che stabilisce, per il 1986, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Norvegia si sono consultate secondo la procedura fissata dagli articoli 2 e 7 dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (2), in merito ai reciproci diritti di pesca del 1986 nonché alla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante tali consultazioni le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1986 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che, a norma dell'accordo del 19 dicembre 1966 tra la Danimarca, la Norvegia e la Svezia sul reciproco accesso alle attività di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat, ciascuna parte accorda alle navi delle altre parti l'accesso alla propria zona di pesca nello Skagerrak e in parte del Kattegat fino ad una distanza di 4 miglia nautiche dalle linee base;

considerando che è opportuno prendere le misure necessarie per mettere in applicazione i risultati delle consultazioni, per l'anno 1986, tra le delegazioni della Comunità e della Norvegia, per evitare un'interruzione delle attività di pesca reciproche il 31 dicembre 1985 ;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83 spetta al Consiglio fissare il totale di catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture;

considerando che le misure applicabili nel 1986 alle navi battenti bandiera norvegese entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1986 ; che data la rapidità dell'entrata in vigore è necessario prevedere un primo periodo di applicazione limitato nel tempo per consentire al Consiglio di confermare entro la fine di tale periodo le decisioni prese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera norvegese nella zona di pesca delle 200 miglia degli stati membri al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico e dell'Oceano Atlantico a nord di 43°00′ nord sono autorizzate fino al 31 dicembre 1986 per le specie di cui all'allegato I entro limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate almeno 12 miglia nautiche al largo delle linee base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli stati membri; tuttavia la pesca nello Skagerrak è autorizzata al largo di 4 miglia nautiche dalle linee base danesi.

3. La pesca nelle parti della sottodivisione CIEM III a limitate a occidente dalla linea che unisce il faro il Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud della linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese non è soggetta a limitazioni quantitative, salvo che per lo sgombro e il merluzzo carbonaro.

4. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

5. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Articolo 2

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.

2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale vengono registrati i dati di cui all'allegato II.

3. Le navi di cui al paragrafo 1, eccettuate quelle che svolgono attività di pesca nella sottodivisione CIEM III a, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'al-

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48.

legato III. Queste informazioni devono essere trasmesse in conformità delle norme enunciate in tale allegato.

4. Le lettere e le cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

Articolo 3

1. La pesca in tutte le divisioni CIEM con navi di più di 200 tsl nel quadro dei contingenti fissati all'articolo 1 è subordinata alla detenzione a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità e all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza stessa.

2. La Commissione rilascia le licenze di pesca di cui al paragrafo 1 a tutte le navi per cui una licenza è richiesta dalle autorità norvegesi.

3. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.

4. La licenza è ritirata nel caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.

5. Per un periodo massimo di dodici mesi non può essere rilasciata alcuna licenza alle navi per le quali non siano stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento.

6. Le licenze rilasciate a norma del regolamento (CEE) n. 3746/83 [1] che sono valide sino al 31 dicembre 1985 rimarranno valide sino al 31 marzo 1986 al massimo, su eventuale richiesta delle autorità norvegesi.

Articolo 4

All'atto del deposito di ciascuna domanda di licenza presso la Commissione, devono essere forniti i seguenti dati:

a) nome della nave,

b) numero d'immatricolazione,

c) lettere e cifre esterne d'identificazione,

d) porto d'immatricolazione,

e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore,

f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto,

g) potenza del motore,

h) indicativo di chiamata e frequenza radio,

i) metodo di pesca previsto,

j) zona di pesca prevista,

k) specie di pesci che si intendono catturare,

l) periodo per il quale la licenza viene richiesta.

Articolo 5

La pesca alla molva, alla molva blu e al brosmio, nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 1, è consentita unicamente con il metodo comunemente detto della «lenza lunga» (palangresi).

Articolo 6

È proibito l'impiego della rete a strascico e del cianciolo per la cattura di specie pelagiche nello Skagerrak dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di domenica.

Articolo 7

Per garantire l'osservanza del presente regolamento, le competenti autorità degli stati membri attuano tutte le misure appropriate, ivi comprese le visite periodiche alle navi.

Articolo 8

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Esso è applicabile fino al 25 gennaio 1986, con riserva di una decisione del Consiglio prima di questa data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

---

[1] GU n. L 371 del 31. 12. 1983, pag. 1.

ALLEGATO I

Contingenti di pesca

(in tonnellate)

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantitativi
Sgombro	CIEM VI a (1) + VII d, e, f, h + II a	22 000
Aringa	CIEM VI a (1)	5 000 (2)
Spratto	CIEM IV	10 000
Merluzzo	CIEM IV	6 000
Eglefino	CIEM IV	25 000
Merluzzo carbonaro	CIEM IV e Skagerrak (3)	75 000
Merlano	CIEM IV	8 000
Passera	CIEM IV	1 900
Sgombro	CIEM IV, III a	39 200
Cicerello, merluzzo norvegese e melù	CIEM IV	50 000 (4)
Melù	CIEM II, IV a, VI a (1), VI b, VII (5)	25 000 (6)
Molva blu	CIEM IV, V b, VI, VII, II a	1 000 (7)
Molva e brosmio	CIEM IV, V b, VI, VII, II a	26 000 (7) (8)
Palombo	CIEM IV, VI, VII	2 000
Squalo elefante (9)	CIEM IV, VI, VII	400
Smeriglio	CIEM IV, VI, VII	200
Gamberi	CIEM IV	200
Altre specie	CIEM IV, II a	5 000
Aringa	CIEM IV a, b	50 000

(1) A nord di 56°30′ N.

(2) Tale contingente sarà riesaminato in base ai TAC adottati per questo stock.

(3) Limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese.

(4) Di cui il solo cicerello per non più di 50 000 tonnellate, o il merluzzo norvegese e il merlano blu insieme per non più di 40 000 tonnellate. Al massimo 10 000 tonnellate di tale contingente di merluzzo norvegese potranno essere pescate nella sottodivisione CIEM VI a a nord di 56°30′ N. Tuttavia, questa quantità viene in deduzione del contingente di cicerello, merluzzo norvegese e merlano blu nella divisione CIEM IV.

(5) Ad ovest di 12° O.

(6) Del quale, non più di 40 000 tonnellate possono essere pescate nella divisione CIEM IV a.
Di cui delle catture accessorie di 20 % di merluzzo per nave, ad ogni momento, sono autorizzate nelle divisioni CIEM VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accessorie non può superare 1 000 tonnellate.

(7) Di cui delle catture occasionali di altra specie di 20 % di merluzzo per nave, ad ogni momento, sono autorizzate nelle divisioni CIEM VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture occasionali di altre specie accessorie non può superare 1 000 tonnellate.

(8) Di cui 20 000 tonnellate al massimo di molva o 10 000 tonnellate al massimo di brosmio.

(9) Fegato di squalo elefante.

ALLEGATO II

I seguenti dati debbono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca effettuata entro la zona di 200 miglia marine dalle coste degli stati membri della Comunità coperta dalla normativa comunitaria in materia di pesca:

1. i quantitativi catturati, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,
2. il giorno e l'ora dell'operazione di pesca,
3. la posizione geografica in cui sono state effettuate la catture,
4. il sistema di pesca utilizzato,
5. ogni radiomessaggio emesso conformemente all'allegato III.

ALLEGATO III

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:

1.1. Ad ogni entrata della nave nelle zone di pesca di 200 miglia nautiche al largo delle coste degli stati membri della Comunità:

a) gli elementi indicati al punto 1.4,

b) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,

c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca rendono necessario che la nave entri più di una volta nelle zone di cui al punto 1.1 in un dato giorno, basta la sola comunicazione della prima entrata.

1.2. Ad ogni uscita della nave dalla zona di cui al punto 1.1:

a) gli elementi indicati al punto 1.4,

b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,

c) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,

d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture,

e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi, trasbordati su altre da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale il trasbordo ha avuto luogo,

f) i quantitativi, espressi in chilogrammi, di ogni specie sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.

1.3. Ogni tre giorni con inizio il terzo giorno successivo al primo ingresso della nave nelle zone di cui al punto 1.1 per la pesca dell'aringa e dello sgombro ed ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nelle zone di cui al punto 1.1 per la pesca di tutte le specie diverse dall'aringa e dallo sgombro:

a) gli elementi indicati al punto 1.4,

b) i quantitativi catturati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi, successivamente alla comunicazione precedente,

c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

1.4. a) Il nome, il segnale di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione della nave ed il nome del comandante,

b) il numero della licenza, se la nave pesca sotto licenza,

c) il numero di serie della trasmissione,

d) gli estremi per l'identificazione del tipo di messaggio,

e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.

2.1. Le informazioni indicate al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.

2.2. Se per motivi di forma maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3.

Nome della stazione radio	*Segnale di chiamata*
Skagen	OXP
Blåvand	OXB
Rønne	OYE
Norddeich	DAF DAK
	DAH DAL
	DAI DAM
	DAJ DAN
Scheveningen	PCH
Oostende	OST
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portishead	GKA
	GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC
Thorshavn	OXJ
Bergen	LGN
Farsund	LGZ
Florø	LGL
Rogaland	LGO
Tjøme	LGT
Ålesund	LGA

4. *Forma delle comunicazioni*

Le informazioni indicate al punto 1 relative alle operazioni di pesca effettuate nelle zone di cui al punto 1.1. devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine:

— il nome della nave,

— l'indicativo radio,

— le lettere e le cifre di identificazione esterna,

— il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi,

— gli estremi per l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
  — messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1.: IN,
  — messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1.: OUT,
  — messaggio in occasione di uno spostamento da una divisione CIEM ad un'altra: ICES,
  — messaggio settimanale: WKL,
  — messaggio ogni tre giorni: 2 WKL,

— la posizione geografica;

— la divisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca,

— la data in cui si prevede di cominciare la pesca,

— i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5,

— la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture,

— i quantitativi trasbordati su altre navi dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,

— il nome e il segnale di chiamata della nave su cui è stato effettuato il trasbordo,

— i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,

— il nome del comandante.

5. Codice per la comunicazione dei quantitativi di pesce che si trovano a bordo, di cui al punto 4:

— A: gambero boreale (Pandalus borealis)

— B: nasello (Merluccius merluccius)

— C: ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)

— D: merluzzo (Gadus morhua)

— E: eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

— F: ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus)

— G: sgombro (Scomber scombrus)

— H: suro (Trachurus trachurus)

— I: pesce sorcio (Coryphaenoides rupestris)

— J: merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

— K: merlano (Merlangus merlangus)

— L: aringa (Clupea harengus)

— M: cicerello (Ammodytes sp.)

— N: spratto (Clupea sprattus)

— O: passera (Pleuronectes platessa)

— P: merluzzo norvegese (Trisopterus esmarkii)

— Q: molva (Molva molva)

— R: altri

— S: gamberetti (Pandalidae)

— T: acciughe (Engraulis encrasicholus)

— U: sebaste (Sebastes sp.)

— V: passera americana (Hypoglossoides platessoides)

— W: calamaro (Illex)

— X: limanda (Limanda ferruginea)

— Y: melù (Gadus poutassou)

— Z: tonno (Thunnidae)

— AA: molva azzurra (Molva dypterygia)

— BB: brosmio (Brosme brosme)